

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009945	03/09/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Struttura Burocratico Legale	111010202


OGGETTO:

Tribunale di Lecce - Sez. Lavoro. Giudizio R.G. n. 6930/2021 promosso dalla dott.ssa T.O.T. c/ ASL BA. Ordinanza n. 35798/2021. Esecuzione. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.794,00.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Magurano Anastasia	03/09/2021 13:13
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Magurano Anastasia	03/09/2021 13:13
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	03/09/2021 13:15

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

PREMESSO CHE

- con ricorso ex art. 700 c.p.c., notificato in data 24.03.2021, la dott.ssa T.O.T., per ministero dell'avv. Patrizia Russo, si rivolgeva al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, per sentir disporre, con decreto *inaudita altera parte*, previa sospensione degli effetti della deliberazione di D.G. n. 1703/2020 della ASL BA, in relazione alla graduatoria dei vincitori dell'avviso di mobilità volontaria compartimentale extraregionale, per soli titoli, di collaboratore professionale – sanitario infermiere, ogni provvedimento d'urgenza idoneo ad eliminare il pregiudizio lamentato dalla stessa ed accertare e dichiarare la violazione dei principi di correttezza, buona fede e buon andamento della Pubblica Amministrazione e il suo diritto a vedersi valutato il servizio svolto, esplicitato in atti, con revisione del punteggio assegnato e conseguente nuovo collocamento in graduatoria, tra i vincitori, con vittoria di spese di lite;
- la ASL BA si costituiva in giudizio con avvocato interno, per contrastare l'avversa pretesa;
- con ordinanza n. 35798/2021 del 29.07.2021, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce, dott.ssa Francesca Costa, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, dichiarava il diritto di parte ricorrente a vedersi valutato il servizio svolto presso l'AOU pisana dal 10.02.2000 alla data di presentazione della domanda, condannava la ASL BA ad assegnare alla ricorrente il giusto punteggio per l'anzianità di servizio, conteggiando tutte le esperienze lavorative, compresa quella del rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'AOU di Pisa, collocando la ricorrente nel giusto posto in graduatoria, e al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- l'ordinanza, notificata in data 12.08.2021, non era reclamata, in quanto la giurisprudenza in materia è costante nel ritenere che, nella domanda di partecipazione ai concorsi pubblici, l'eventuale interpretazione di elementi già richiamati nella domanda stessa sia proponibile attraverso il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio e, pertanto, la proposizione di un reclamo non sarebbe suscettibile di accoglimento, ma comporterebbe un aggravio di spese di giudizio per l'Ente.

CONSIDERATO CHE

- con pec del 01.09.2021, acquisita al prot. az. n. 108852/2021 del 02.09.2021, l'avv. Patrizia Russo trasmetteva la fattura proforma del 02.09.2021, emessa in favore della ricorrente, relativa alle spese processuali riconosciute dal Giudice, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

RITENUTO

- pertanto, di dover procedere all'esecuzione dell'ordinanza n. 35798/2021 del 29.07.2021 del Tribunale di Lecce – Sez. Lavoro e, quindi, alla liquidazione, in favore dell'avv. Patrizia Russo, delle spese legali, come di seguito specificato:

– compenso professionale	€1.500,00
– spese generali al 15%	€ 225,00
– totale imponibile	€1.725,00
– Cpa al 4%	€ 69,00
– totale lordo	€1.794,00

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

- prendere atto dell’ordinanza n. 35798/2021 del 29.07.2021 del Tribunale di Lecce e, per l’effetto, di:
- liquidare e conseguentemente pagare, in favore dell’avv. Patrizia Russo, la complessiva somma, al lordo delle ritenute erariali, di €1.794,00, a titolo di esecuzione dell’ordinanza n. 35798/2021 del Tribunale di Lecce;
- disporre la liquidazione ed autorizzare il pagamento suindicato con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010;
- disporre che la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad €1.794,00, venga imputata al conto aziendale n. 733.105.00030 “Onorari e spese legali da condanna” dell’esercizio finanziario del corrente anno 2021;
- trasmettere il presente provvedimento all’avv. Patrizia Russo, al suo indirizzo di posta elettronica certificata, a cura della Struttura Burocratico Legale;
- disporre che l’Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia dei mandati di pagamento esitati, esecutivi della presente determinazione.

Tutta la documentazione richiamata nella presente determinazione dirigenziale è agli atti della S.B.L..

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
73310500030 - Onorari e spese legali da condanne	2021	1.794,00

- CONTIENE liquidazione
 NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE**

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **03/09/2021**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
sig. Domenico Roveto